

Codice A1617A

D.D. 9 luglio 2024, n. 547

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 4/2009" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), e dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R/2011, per la realizzazione dell'intervento denominato "Lotto boschivo Campo sportivo" nel Comune di Avigliana (TO) - Richiedente: Unione Montana Valle Susa (C.F./P.IVA 96035680014) - Istanza n...



ATTO DD 547/A1617A/2024

DEL 09/07/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 4/2009" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), e dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R/2011, per la realizzazione dell'intervento denominato "Lotto boschivo Campo sportivo" nel Comune di Avigliana (TO) - Richiedente: Unione Montana Valle Susa (C.F./P.IVA 96035680014) - Istanza n. 2024/7061.

Visti:

- la richiesta di autorizzazione n. 2024/7061 del 6/6/2024, protocollo in ingresso n.104182, presentata dall'Unione Montana Valle Susa (C.F./P.IVA 96035680014), con sede in Via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), per realizzare l'intervento denominato "Lotto boschivo Campo sportivo" nel Comune di Avigliana (TO), su una superficie boschiva pari a 0,2112 ha di proprietà pubblica comunale distinte al NCT del Comune di Avigliana al Foglio 19, partt. 31, 952 e 953, come meglio individuata negli elaborati progettuali e nella cartografia allegata all'istanza;
- il progetto dell'intervento allegato alla richiesta di autorizzazione redatto nel gennaio 2024 dai tecnici forestali abilitati dell'Ufficio Forestale dell'Unione Montana Valle Susa;
- la nota prot. n. 120722 del 04/07/2024 di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della l. 241/90 e la contestuale sospensione dei termini per la conclusione dello stesso procedimento per la richiesta di integrazioni;
- le integrazioni trasmesse dall'Unione Montana Valle Susa in data 8/7/2024, protocollo in ingresso n. 33621;
- l'auttorizzazione paesaggistica AA/2024/027 del 29/4/2024 rilasciata dal Comune di Avigliana per la realizzazione del predetto intervento selvicolturale;

Considerato che per l'intervento proposto è stata presentata istanza di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) e dell'art. 6 del Regolamento Forestale, in quanto, come specificato progetto di intervento, risulta difforme dalle prescrizioni dello stesso Regolamento per le

seguenti motivazioni:

- al termine dell'esecuzione dell'intervento si presume che la copertura residua possa risultare inferiore del 50%;
- l'intervento si configura in parte come un taglio intercalare (anche se non può essere garantita la copertura residua richiesta) ed in parte come un taglio lungo reti tecnologiche, anche se non si ha presenza di alcuna infrastruttura lineare del tipo previsto dalla norma, bensì alcune strutture puntuali (tribuna dei campi sportivi);

Considerato inoltre che l'esecutore dell'intervento selvicolturale non è stato specificato in istanza;

Preso atto del verbale istruttorio redatto in data 9/7/2024 dai Funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, dott. for. Giacomo Furlan e dott. for. Guido Bogo, agli atti di questo Settore;

Rilevato che i Funzionari incaricati, in base alle valutazioni istruttorie effettuate, hanno espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole, con precisazioni, alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto allegato all'istanza n. 2024/7061 del 06/06/2024, ed al rilascio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) e dell'art. 6 del Regolamento forestale, dell'autorizzazione con le deroghe previste dal progetto;

Ritenuto pertanto di autorizzare, con precisazioni, la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n. 2024/7061 del 06/06/2024, presentata dall'Unione Montana Valle Susa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) e dall'art. 6 del Regolamento forestale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

per le ragioni esposte in premessa;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c) e dall'art. 6 del D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i., Unione Montana Valle Susa (C.F./P.IVA 96035680014), con sede in Via Carlo

Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO) a realizzare l'intervento denominato "Lotto boschivo Campo sportivo" nel Comune di Avigliana (TO) descritto nell'istanza di autorizzazione n. 2024/7061 pervenuta il 6/6/2024, protocollo in ingresso n. 104182, e nel progetto ad essa allegato, su una superficie boschiva pari a 0,2112 ha di proprietà pubblica comunale distinte al NCT del Comune di Avigliana al Foglio 19, partt. 31, 952 e 953, come meglio individuata negli elaborati progettuali e nella cartografia allegata all'istanza, in deroga all'art.22 del Regolamento Forestale in merito alla percentuale di rilascio della copertura alla conclusione del taglio intercalare, con la seguente prescrizione:

- al termine dell'intervento di diradamento dovrà essere rilasciata una copertura minima non inferiore al 40%.

Ai sensi dell'art.3 comma 2 lett. a) del Regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2020 "*Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34*", l'utilizzatore dovrà necessariamente essere iscritto all'Albo delle Imprese Forestali. L'esecutore dell'intervento selvicolturale dovrà essere comunicato al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, prima dell'avvio del taglio.

La presente autorizzazione ha validità di tre anni ed è accordata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità.

Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord e al competente Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL) redatta da un tecnico forestale abilitato.

Nel caso di violazioni alla presente determinazione od al Regolamento forestale vigente si applica quanto previsto dalla l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro